



COMUNE DI BRISSAGO

Brissago, 12 giugno 2014

ORDINANZA MUNICIPALE
SULLA TENUTA ED IL CONTROLLO DEI CANI

del 10.06.2014

Il Municipio di Brissago,

Visto lo stato di indecenza di strade, piazze, giardini e lungolago, causato dal libero vagare dei cani e preso atto della pericolosità di alcune razze canine (cani soggetti a restrizioni), ritenuto che l'Esecutivo è competente ad esercitare le funzioni di polizia locale, considerata l'urgenza di porre rimedio per motivi di ordine igienico-sanitario, di salute pubblica e di sicurezza ad una tale situazione, in applicazione della Legge sui cani del 19.02.2008 e del relativo Regolamento d'applicazione dell'11.02.2009, dell'art. 107 della Legge organica comunale (LOC), dell'art. 23 del Regolamento d'applicazione della LOC, dell'art. 6 lett. a) della Legge sull'ordine pubblico, dell'art. 52 dell'Ordinanza sulle norme della circolazione stradale e dell'art. 149 del Regolamento comunale (RC),

ORDINA:

- Art. 1) E' assolutamente vietato lasciare liberamente vagare i cani incustoditi nelle pubbliche vie, nelle piazze, negli areali scolastici, nei campi sportivi, nei parchi e nei giardini pubblici. Il Municipio ha la facoltà di procedere alla posa della relativa segnaletica nei luoghi a rischio o maggiormente frequentati.
- Art. 2) I cani di qualsiasi razza ed indole devono quindi essere tenuti costantemente al guinzaglio, in particolare nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali (le vie e le piazze dei centri abitati, i parchi, le zone ricreative e i pascoli frequentati da greggi di animali da reddito) e, se le circostanze lo richiedono, vanno muniti di museruola.
- Art. 3) Possono fare eccezione agli obblighi di cui all'articolo precedente i cani da protezione e conduzione del bestiame, i cani da soccorso, i cani degli organi di Polizia, delle Guardie di Confine, dell'Esercito, i cani per disabili e quelli da caccia, durante l'impiego nel loro specifico ramo di utilità.

- Art. 4) Ogni detentore deve provvedere ad una corretta socializzazione ed educazione del proprio cane. Il detentore deve altresì adottare le precauzioni necessarie, affinché l'animale non possa sfuggirgli, rispettivamente nuocere alle persone o ad altri animali. La fuga di un cane deve essere immediatamente segnalata alla polizia comunale.
- Art. 5) Per ogni genere di cani è introdotto un divieto assoluto d'accesso agli spazi essenzialmente destinati ai bambini (parchi giochi, Campo Rosso, Campo Verde, ecc.). Al Municipio è quindi data facoltà di posare la segnaletica specifica.
- Art. 6) I cani di razza soggetta a restrizione possono essere condotti soltanto individualmente
- Art. 7) Sono considerati pericolosi i cani che, non provocati, hanno lesa o minacciano di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso indizi di un comportamento aggressivo. I cani pericolosi devono sempre essere tenuti al guinzaglio e muniti di museruola.
- Art. 8) Il Municipio vigila sulla popolazione canina allo scopo di reperire, direttamente o indirettamente, la presenza di cani pericolosi sul territorio comunale e ne dà notifica all'Ufficio del veterinario cantonale.
- Art. 9) Su segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, il Municipio procede ad un primo accertamento e se necessario procede all'adozione delle misure di polizia urgenti. Se i fatti sono confermati, notifica il caso all'Ufficio del veterinario cantonale.
- Art. 10) Nelle aree pubbliche il Municipio mette a disposizione appositi contenitori per la raccolta degli escrementi. I detentori di cani devono raccogliere gli escrementi dei propri animali e depositarli negli appositi contenitori. Il Municipio ha la facoltà di procedere alla posa della relativa segnaletica nei luoghi a rischio o maggiormente frequentati.
- Art. 11) Tenuto conto delle normative sull'igiene del suolo, i proprietari dei cani veglieranno affinché i loro animali non abbiano a lordare l'area ed il passo pubblico.
- Art. 12) I cani non devono turbare la quiete pubblica, creando disturbo particolarmente durante le ore notturne. A tal proposito fa stato l'Ordinanza municipale per la repressione dei rumori molesti.
- Art. 13) I cani devono essere identificati conformemente alla legislazione federale sulle epizootie e devono inoltre essere muniti del microchip di riconoscimento ufficiale.

- Art. 14) I cani non identificati o se né il proprietario, né il detentore sono reperibili, vengono consegnati alla Società Protezione Animali di Locarno per un collocamento a spese del Cantone. Nella misura in cui il proprietario o il detentore sono reperiti, le spese saranno poste a loro carico.
- Art.15) I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti con la multa, a norma dell'art. 21 della legge sui cani, rispettivamente dell'art. 176 RC, sino ad un massimo di CHF 1'000.-. Al contravventore non domiciliato in Svizzera sarà richiesto un deposito cauzionale proporzionato alla gravità dei fatti o un'altra adeguata garanzia.
- Art. 16) La presente ordinanza, adottata con ris. mun. no. 0752 del 10 giugno 2014 e pubblicata a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 12 giugno 2014 al 13 luglio 2014, entra in vigore il 14 luglio 2014. Tutte le precedenti normative in materia sono quindi abrogate, con effetto immediato.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  (R. Ponti)

Il Segretario:  (R. Beretta)

